Melilli
Terrazza degli Iblei

COMUNE DI MELILLI
Provincia di Siracusa

Prot. in Interno
N. 0013529 del 25-05-2023

Politiche Sociali

AVVISO PUBBLICO

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PROPEDEUTICO ALL'EPLETAMENTO DELLA PROCEDURA MEPA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DI UTENTI DIVERSAMENTE ABILI DAL COMUNE DI MELILLI E FRAZIONI AL C.S.R. – PERIODO DAL 01/06/2023 AL 31/07/2023

Con il presente avviso il Comune di Melilli intende svolgere un'indagine di mercato finalizzata all'individuazione di operatori economici da invitare alla successiva fase di affidamento diretto del servizio di cui all'oggetto.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la consultazione di operatori economici, in modo non vincolante per l'Ente, con l'unico scopo di comunicare di essere in possesso dei requisiti di seguito indicati, e dunque interessati a partecipare alla procedura M.E.P.A.(Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) presente su www.acquistinretepa.it.
Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, senza instaurazione di posizioni giuridiche ovvero obblighi negoziali nei confronti del Comune di Melilli, che si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato, e di non dar seguito alla successiva fase per l'affidamento del servizio di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.

Nel caso di presentazione di una sola manifestazione di interesse si procederà ad espletare la procedura con l'unico concorrente partecipante.

1- OGGETTO
Oggetto del presente avviso è l'affidamento del servizio di trasporto e accompagnamento di soggetti con disabilità dalle loro abitazioni, site nel Comune di Melilli, Villasmundo e Città Giardino al C.S.R. in C/da Pietre Nere, SP95, 96010 Melilli SR, da svolgersi presumibilmente nelle fasce orarie corrispondenti all'orario di apertura del centro ricadenti nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle 08:00 alle 14:00 e nei giorni di martedì, giovedì e sabato dalle ore 13:00 alle ore 19:00.
L'Affidatario dovrà altresì assicurare:

- Sostegno alle persone con disabilità durante il percorso;
- L'accompagnamento degli utenti dall'abitazione al mezzo di trasporto, aiutarli nella salita e nella discesa dal mezzo ed allacciare le cinture di sicurezza senza mai lasciarli privi di sorveglianza e assistenza;
- Assicurarsi che al momento di ingresso al C.S.R., questa struttura si aperta all'accoglienza e che il personale addetto prenda in consegna l'utente il quale non deve essere mai lasciato privo di assistenza e sorveglianza;

Il Servizio di Trasporto dovrà essere erogato:
- mediante veicoli attrezzati ed omologati per il trasporto di persone con disabilità, dotati se necessario di pedana per il sollevamento di carrozzine. Dovrà essere garantito almeno n.1 mezzo di riserva e dovrà essere garantita la presenza di accompagnatori/e sui mezzi/o.

E' previsto il trasporto di una media di n.25 utenti mensili.

2- IMPORTO DEL CONTRATTO
L'importo presunto complessivo è di € 4.000,00 IVA inclusa.

3- DURATA
Il servizio di cui al presente avviso avrà durata di mesi 2, per il periodo dal 01/06/2023 al 31/07/2023, eventualmente prorogabile.

4-SUDDIVISIONE IN LOTTI
Non vi è suddivisione in lotti, in quanto il servizio è funzionalmente inscindibile.

5-SUBAPPALTO
Non è consentito.

6-PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Procedura per l'affidamento di servizi sotto soglia comunitaria, tramite RdO su sistema MEPA ai sensi e per gli effetti dell'art.36 comma 2 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., con aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art.95 comma 3 lett a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.

7- REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
Considerato che non esiste all'albo regionale una sezione specifica per il trasporto dei disabili presso centri di riabilitazione;
Che pertanto si ritiene individuare sul mercato elettronico delle P.A. una S.C.S. iscritta all'albo regionale per l'assistenza ai disabili, ai sensi della L.R. 22/86 i soggetti ammessi devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
- Requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016;
- aver svolto negli ultimi tre anni per almeno un soggetto pubblico un servizio di trasporto di soggetti diversamente abili per la durata minima di 12 mesi; il requisito deve essere comprovato con apposita documentazione;
- disporre di almeno n.2 mezzi tipo pulmino opportunamente attrezzati ed omologati per il trasporto di disabili;
-disporre di operatori in grado di assicurare il trasporto di soggetti fragili anche in carrozzina, poiché in possesso di tutti i requisiti necessari per lo svolgimento delle mansioni di autista. Il requisito deve essere dimostrato mediante presentazione della patente di guida idonea alla tipologia del mezzo da impiegare
-disporre di un numero di operatori sufficiente per l'erogazione del servizio richiesto
-disporre di n. 1 di accompagnatore con qualifica di operatore OSA, che dovrà fornire sostegno alle persone in situazione di disabilità o comunque fragilità, durante il percorso;
L'assenza di uno dei requisiti previsti per la partecipazione sarà motivo di esclusione.

8- MODALITA' E TERMINI DI PARTECIPAZIONE
Gli operatori economici interessati a ricevere invito a proporre la loro offerta per la gestione del servizio di che trattasi, dovranno manifestare il proprio interesse mediante domanda, corredata di fotocopia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. La domanda dovrà pervenire **entro e non oltre il 29/05/2023 ore 15:00**, a pena di esclusione a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo protocollo@pec.comune.melilli.sr.it.
Non si terrà conto delle manifestazioni di interesse pervenute dopo la data di scadenza, le quali saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione.
La manifestazione di interesse, redatta su carta semplice, dovrà contenere una dichiarazione resa ai sensi dell'art.46 e 47 del D.P.R. 445/2000, con la quale il sottoscrittore, nella qualità di Presidente, ovvero legale rappresentante, ovvero soggetto con poteri di rappresentanza dell'impresa, dichiara:

- Di essere in possesso dei requisiti di partecipazione elencati al punto 7 del presente avviso;
- Di essere in possesso, dell'iscrizione alla CCIAA indicando numero e data di iscrizione, natura giuridica, denominazione, sede legale, oggetto dell'attività, cod. fiscale e/o partita IVA, specificando le generalità degli amministratori e di coloro che hanno potere di rappresentanza;
- Di essere in possesso dell'iscrizione all'Albo Regionale di cui all'art.26 della L.R. 22/86 per la sezione inabili (indicare il numero di provvedimento e data);
- Che l'erogazione del servizio in oggetto rientra tra le finalità statuarie dell'impresa;
- Di essere in possesso, in proprietà o disponibilità, di idonei mezzi per il trasporto di persone disabili anche in carrozzella;
- Di non trovarsi in alcuna delle condizioni previkste dalla vigente legislazione antimafia;
- Di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all'art.80 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e di essere a diretta conoscenza che tutti i soggetti di cui al predetto art.80 comma 3 non si trovano in alcuna delle cause di esclusione di cui al citato articolo;
- Di non essere in corso cause ostative a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- Di essere in regola con gli obblighi dei pagamenti delle imposte e delle tasse secondo la legislazione italiana;
- Di impegnarsi, per quanto di competenza, a rispettare i CCNL;
- Di rispettare gli obblighi in materia di sicurezza e le condizioni di lavoro, con particolare riferimento al D.Lgs n.81/2008;
- Di non partecipare alla procedura in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio e neppure in forma individuale qualora abbia partecipato alla stessa in raggruppamento. In caso di raggruppamento temporaneo, la dichiarazione dovrà essere resa, a pena di esclusione, da ciascuna impresa componente il raggruppamento o consorzio;
- Di impegnarsi ad osservare le norme in materia di privacy di cui al D.Lgs n.196/03;
- Di comunicare ai sensi dell'art.76 del d.Lgs n.50/2016, l'indirizzo di posta elettronica certificata PEC.
- Di essere a completa conoscenza delle condizioni di cui al presente avviso e di accettarle incondizionatamente.

Si dovrà allegare alla manifestazione di interesse anche:

- Dichiarazione ai sensi del protocollo di legalità stipulato dal Comune di Melilli con la prefettura di Siracusa;
- Dichiarazione di accettazione e adeguamento alle disposizioni previste dal "Patto di Integrità" approvato con deliberazione di G.M. n.67 del 16.05.2019.

9-MODALITA' DI RICHIESTA DI INFORMAZIONI ALLA STAZIONE APPALTANTE

Ogni altra eventuale informazione e/o chiarimento potrà essere richiesto al Comune di Melilli tramite l'invio di mail al seguente indirizzo di posta elettronica politichesociali@comune.melilli.sr.it

10- TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni contenute nel Regolamento Europeo n. 679/2016, del D.lgs. n. 196/2003 e del D.lgs. n. 101/2018, per finalità unicamente connesse alla presente procedura.

MUNICIPIO DI MELILLI

La Responsabile dei Servizi Sociali
Dottssa Carmela Laganà

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Da produrre agli organi della Pubblica Amministrazione o ai gestori di pubblici servizi

A _____

Io sottoscritto/a _____
(cognome) (nome)

nato/a a _____ Prov.____ il _____

residente a _____ Prov.____ In Via _____ n.____

Consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della decadenza dei benefici eventualmente acquisiti (ai sensi degli artt.75 e 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000)

DICHIARO

DI ACCETTARE LE DISPOSIZIONI PREVISTE NEL PATTO D'INTEGRITÀ E LEGALITÀ APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE N° 67 DEL 16 MAGGIO 2019.

Dichiaro inoltre di essere informato, ai sensi dell'art.13 del "Codice in materia di protezione dei dati personali", D.Lgs.196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Il Dichiarante

.....

(luogo e data)

.....

Ai sensi dell'art. 38, D.P.R. 445 del 28/12/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, all'ufficio competente via fax, tramite un incaricato oppure a mezzo posta.

COMUNE DI MELILLI

Provincia di Siracusa

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 67 del 16-05-2019

Oggetto: **ADOZIONE PATTO DI INTEGRITA', QUALE STRUMENTO PROGRAMMATICO IN MATERIA DI APPALTI E CONTRATTUALISTICA PUBBLICA**

L'anno **duemiladiciannove,** addì **sedici,** alle ore**13:55** del mese di **maggio,** nella sala delle adunanze della Sede Comunale suddetta, in seguito a regolare comunicazione, si è riunita la Giunta Municipale, nelle persone dei signori:

CARTA GIUSEPPE	SINDACO	A
CORRADINO GIUSEPPE	VICE SINDACO	A
MILITTI GIUSEPPE	ASSESSORE ANZIANO	P
COCO VINCENZO	ASSESSORE	P
Liseo Angelita	ASSESSORE	P

Risultano presenti n. 3 e assenti n. 2.

Assume la presidenza il SINDACO F. F. **MILITTI GIUSEPPE**. partecipa il SEGRETARIO COMUNALE del Comune Avv.to **FORTUNA ANTONINO MARIA**, dichiara legale la presente riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Ai sensi dell'articolo 151, comma 1 del D.L.vo del 18/08/2000, n°267 si attesta la copertura finanziaria della spesa.

IMPEGNO N.

Dirigente Uffici Finanziari
******* *******

Data *******

La Responsabile del VII Settore, Dott.ssa Gianino Maria, avanza, alla Giunta Municipale, la seguente proposta di deliberazione, avente oggetto:

ADOZIONE PATTO DI INTEGRITA', QUALE STRUMENTO PROGRAMMATICO IN MATERIA DI APPALTI E CONTRATTUALISTICA PUBBLICA.

VISTA la Deliberazione di G.M. n. 199 del 28.8.2018 avente ad oggetto l' "Adozione del protocollo di intesa per la legalità tra la Prefettura di Siracusa e il Comune di Melilli";

VISTA la proposta predisposta dall'Esperto del Sindaco Prof. Avv. Daniel AMATO e trasmessa a mezzo Pec in data 14.05.2019 in cui viene suggerita l'adozione di un c.d. "Patto di Integrità", quale strumento programmatico in materia di appalti e contrattualistica pubblica;

RICHIAMATO integralmente il Protocollo di intesa per la legalità e la prevenzione di infiltrazione criminale sottoscritto tra la Prefettura di Siracusa e il Comune di Melilli in data 20 Agosto 2018;

PREMESSO:

- che il c.d. "Patto di Integrità" (*detto anche sinteticamente "Patto"*), così come disciplinato dal Legislatore nell'art. 1 comma 17 L.190/2012, è uno strumento che mira a rendere più trasparente il processo delle gare d'appalto e della contrattualistica pubblica, istituendo un "patto" di fiducia e reciproco impegno a principi di correttezza, lealtà e trasparenza tra tutti gli attori in gara;
- Che sotto il profilo sostanziale, trattasi di un documento programmatico che viene siglato dall'ente appaltante e da tutte le società partecipanti alle gare e/o soggetti contraenti con la P.A.;
- Che il Patto prevede un controllo incrociato e sanzioni nel caso in cui si cerchi di eluderlo;
- Che l'adozione del Patto non aggrava il procedimento amministrativo di esternalizzazione/contrattualizzazione della P.A. e non costituisce un costo per la Stazione Appaltante, essendo uno strumento di maggiore trasparenza e tracciabilità di aree a rischio, secondo la vigente normativa anticorruzione;
- Che i titolari di funzioni dirigenziali e/o i R.U.P. dovranno considerare la presente deliberazione di Giunta Municipale come provvedimento di indirizzo strategico dell'Ente Locale nella materia dell'affidamento degli appalti e della contrattualistica, preordinato al rafforzamento della legalità e al contrasto di fenomeni corruttivi e di cattiva gestione della cosa pubblica, ferme restando le specifiche attribuzioni di competenza dell'Organo Dirigenziale, così come previsto dal riparto di competenze ex art. 107 D.lgs. 267/2000 S.m.i.;

PROPONE

All'Onorevole Giunta

PER I MOTIVI di cui in premessa, qui per intero richiamati;

DI APPROVARE il "Patto di Integrità", giusta allegato A), al fine di intraprendere ogni misura proattiva di tutela della legalità, dell'anticorruzione e della pubblica integrità;

DI DARE MANDATO ai responsabili di settore affinché diano esecuzione al presente Patto di Integrità e al Protocollo di Intesa per la Legalità, sottoscritto con la Prefettura di Siracusa, in tutti i settori ivi oggetto di disciplina,

DI IMPEGNARSI a promuovere l'attuazione dei principi del presente protocollo a tutti gli organismi che partecipano o che abbiano ad avere rapporti di collaborazione con l'Ente;

DI PROPORRE la presente immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 12 L.R. 44/91, stante l'urgenza insita nel presente provvedimento.

IL DIRIGENTE

Dott.ssa Maria Gianino

E LA GIUNTA COMUNALE

Vista la superiore proposta;
Visto:

- il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000;
- Viste le LL.RR. n. 44/91 e n. 23/97

Ritenuto di dover provvedere in merito;
Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

di approvare la superiore proposta meglio descritta nella parte pregressa del presente provvedimento.

Successivamente:
riconosciuta la sussistenza degli estremi d'urgenza;
visto l'art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000;
Procedutosi alla seguente votazione resa ai sensi di legge:

D E L I B E R A

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs.18/08/00, n. 267.

Del che si è redatto il presente verbale che letto e approvato viene sottoscritto.

Il SINDACO F. F.
MILITTI GIUSEPPE

L'ASSESSORE ANZIANO
COCO VINCENZO

Il SEGRETARIO COMUNALE
Avv.to FORTUNA ANTONINO MARIA

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE N. 1602

Ai sensi e per gli effetti della L. n.44/91 art.11 e ss.mm.ii.

SI CERTIFICA

Che copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio dal 22-05-2019 al 06-06-2019 registrata al n. 1602 Reg. pubblicazioni

Dalla Residenza Municipale, li 07-06-2019

SI DISPONE LA PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO COMUNALE
Avv.to FORTUNA ANTONINO MARIA

IL MESSO COMUNALE

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE N. 1602

Ai sensi e per gli effetti della L. n.44/91 art.11 e ss.mm.ii.

SI CERTIFICA

Che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal 22-05-2019 al 06-06-2019 e che non sono pervenuti reclami.

Dalla Residenza Municipale, li 22-05-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
Avv.to FORTUNA ANTONINO MARIA

IL MESSO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio.

ATTESTA

Che la deliberazione è divenuta esecutiva in data 02-06-2019

- Dichiarazione di immediata eseguibilità ai sensi dell'art.12 L.R. n.44/91;

Melilli, lì 03-06-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
Avv.to FORTUNA ANTONINO MARIA

COMUNE DI MELILLI

Melilli
Il Terzo dei Iblei

Libero Consorzio Comunale di Siracusa

ATTO DI INDIRIZZO
"Patto di Integrità"
(art. 1 co. 17 legge 190/2012)

VISTA

La Deliberazione di G.M. n. 199 del 28.8.2018 avente ad oggetto l'"Adozione del protocollo di intesa per la legalità tra la Prefettura di Siracusa e il Comune di Melilli";

RICHIAMATO

Il Protocollo di intesa per la legalità e la prevenzione di infiltrazione criminale sottoscritto tra la Prefettura di Siracusa e il Comune di Melilli in data 20 Agosto 2018;

PREMESSO

- Che il c.d. "Patto di Integrità" (detto anche sinteticamente "Patto"), così come disciplinato dal Legislatore nell'art. 1 comma 17 L.190/2012, è uno strumento che mira a rendere più trasparente il processo delle gare d'appalto e della contrattualistica pubblica, istituendo un "patto" di fiducia e reciproco impegno a principi di correttezza, lealtà e trasparenza tra tutti gli attori in gara;
- Che sotto il profilo sostanziale, trattasi di un documento programmatico che viene siglato dall'ente appaltante e da tutte le società partecipanti alle gare e/o soggetti contraenti con la S.A.;
- Che il Patto prevede un controllo incrociato e sanzioni nel caso in cui si cerchi di eluderlo;
- Che l'adozione del Patto non aggrava il procedimento amministrativo di esternalizzazione/contrattualizzazione della S.A. e non costituisce un costo per la Stazione Appaltante, essendo uno strumento di maggiore trasparenza e tracciabilità di aree a rischio, secondo la vigente normativa anticorruzione;

- Che i titolari di funzioni dirigenziali e/o i R.U.P. dovranno considerare il presente regolamento comunale come provvedimento di indirizzo strategico dell'Ente Locale nella materia dell'affidamento degli appalti e della contrattualistica, preordinato al rafforzamento della legalità e al contrasto di fenomeni corruttivi e di cattiva gestione della cosa pubblica, ferme restando le specifiche attribuzioni di competenza dell'Organo Dirigenziale, così come previsto dal riparto di competenze ex art. 107 D.lgs. 267/2000 S.m.i..

DELIBERA

Articolo 1 - Il presente Patto d'integrità, obbliga la stazione appaltante e l'operatore economico ad improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza. Nel caso l'operatore economico sia un consorzio ordinario, un raggruppamenti temporaneo o altra aggregazione d'imprese, le obbligazioni del presente investono tutti i partecipanti al consorzio, al raggruppamento, all'aggregazione.

Articolo 2 - Il presente Patto di integrità costituisce parte integrante di ogni contratto affidato dalla stazione appaltante. Pertanto, in caso di aggiudicazione, verrà allegato al contratto d'appalto. In sede di gara l'operatore economico, pena l'esclusione, dichiara di accettare ed approvare la disciplina del presente.

Articolo 3 - L'Appaltatore:

1. dichiara di non aver influenzato in alcun modo, direttamente o indirettamente, la compilazione dei documenti di gara allo scopo di condizionare la scelta dell'aggiudicatario;

2. dichiara di non aver corrisposto, né promesso di corrispondere ad alcuno, e s'impegna a non corrispondere mai né a promettere mai di corrispondere ad alcuno direttamente o tramite terzi, denaro, regali o altre utilità per agevolare l'aggiudicazione e la gestione del successivo rapporto contrattuale;

3. esclude ogni forma di mediazione, o altra opera di terzi, finalizzata all'aggiudicazione ed alla successiva gestione del rapporto contrattuale;

4. assicura di non trovarsi in situazione di controllo o di collegamento, formale o sostanziale, con altri concorrenti e che non si è accordato, e non si accorderà, con altri partecipanti alla procedura;

5. assicura di non aver consolidato intese o pratiche vietate restrittive o lesive della concorrenza o del mercato;

6. segnala, al responsabile della prevenzione della corruzione della stazione appaltante, ogni irregolarità, distorsione, tentativo di turbativa della gara e della successiva gestione del rapporto contrattuale, poste in essere da chiunque e, in particolare, da amministratori, dipendenti e collaboratori della stazione appaltante; gli segnalanti si applicano, per quanto compatibili, le tutele previste dall'articolo 1 comma 51 della legge 190/2012;

7. informa i propri collaboratori e dipendenti degli obblighi recati da, presente e vigila affinché detti obblighi siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti;

8. collabora con le forze di pubblica sicurezza, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento quali, a titolo d'esempio: richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti, danneggiamenti o furti di beni personali e le contenire;

9. acquisisce, con le stesse modalità e gli stessi adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di subappalto, la preventiva autorizzazione della stazione appaltante anche per cottimi e subaffidamenti relativi a [illegible] alle categorie: A. trasporto di materiali a discarica per conto di terzi; B. trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento rifiuti per conto terzi; C. escavazione, fornitura e trasporto terra e materiali inerti; D. confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; E. noli a freddo di macchinari; F. fornitura di ferro

lavorato; G. noli a caldo; H. autotrasporti per conto di terzi; I. guardiania dei cantieri; L. servizi alla persona, ivi compresi i servizi socio assistenziali; M. servizi di manutenzione di opere pubbliche.

10. inserisce le clausole di integrità e anticorruzione di cui sopra nei contratti di subappalto, pena il diniego dell'autorizzazione;

11. comunica tempestivamente, alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria, tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa; questo adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto; il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione del contratto stesso, ai sensi dell'articolo 1456 del c.c.; medesima risoluzione interverrà ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori, che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'articolo 317 del c.p.

Articolo 4 La stazione appaltante:

1. rispetta i ptincipi di lealtà, trasparenza e correttezza;

2. avvia tempestivamente procedimenti disciplinari nei confronti del personale, intervenuto nella procedura di gara e nell'esecuzione del contratto, in caso di violazione di detti principi;

3. avvia tempestivamente procedimenti disciplinari nei confronti del personale nel caso di violazione del proprio "codice di comportamento dei dipendenti";

4. si avvale della clausola risolutiva espressa, di cui all'articolo 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'operatore economico, di taluno dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis

c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.;

5. segnala, senza indugio, ogni illecito all'Autorità giudiziaria;

6. rende pubblici i dati riguardanti la procedura e l'aggiudicazione in esecuzione della normativa in materia di trasparenza.

Articolo 5 - La violazione del Patto di integrità è decretata dalla stazione appaltante a conclusione di un procedimento di verifica, nel quale è assicurata all'operatore economico la possibilità di depositare memorie difensive e controdeduzioni. La violazione da parte dell'operatore economico, sia quale concorrente, sia quale aggiudicatario, di uno degli impegni previsti dal presente può comportare:

1. l'esclusione dalla gara, previo preventivo esperimento del c.d. "soccorso istruttorio" in caso di mancata produzione della documentazione ai sensi dell'art. 83 D.lgs. 50/2016;

2. l'escussione della cauzione provvisoria a corredo dell'offerta;

3. la risoluzione espressa del contratto ai sensi dell'articolo 1456 del c.c., per grave inadempimento e in danno dell'operatore economico;

4. l'escussione della cauzione definitiva a garanzia dell'esecuzione del contratto, impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore;

5. la responsabilità per danno arrecato alla stazione appaltante nella misura del 10% del valore del contratto (se non coperto dall'incameramento della cauzione definitiva), impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore;

6. l'esclusione del concorrente dalle gare indette dalla stazione appaltante per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a cinque anni, determinato in ragione della gravità dei fatti accertati e dell'entità economica del contratto;

7. la segnalazione all'Autorità nazionale anticorruzione e all'Autorità giudiziaria.

Articolo 6 - Il presente vincola l'operatore economico per tutta la durata della procedura di gara e, in caso di aggiudicazione, sino al completamento, a regola d'arte, della prestazione contrattuale.

COMUNE DI MELILLI

Provincia di Siracusa

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 199 del 28-08-2018

Oggetto: **ADOZIONE PROTOCOLLO DI INTESA PER LA LEGALITA' TRA LA PREFETTURA DI SIRACUSA E IL COMUNE DI MELILLI.**

L'anno **duemiladiciotto,** addì **ventotto,** alle ore**12:50** del mese di **agosto,** nella sala delle adunanze della Sede Comunale suddetta, in seguito a regolare comunicazione, si è riunita la Giunta Municipale, nelle persone dei signori:

CARTA GIUSEPPE	**SINDACO**	**P**
TERNULLO DANIELA	**V. SINDACO ASS. ANZ**	**P**
ELIA SEBASTIANO	**ASSESSORE**	**P**
MILITTI GIUSEPPE	**ASSESSORE**	**P**
CORRADINO GIUSEPPE	**ASSESSORE**	**A**

Risultano presenti n. **4** e assenti n. **1.**

Assume la presidenza il SINDACO **CARTA GIUSEPPE**, partecipa il VICE SEGRETARIO COMUNALE del Comune Dott.ssa **MARCHICA ENZA,** dichiara legale la presente riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Ai sensi dell'articolo 151, comma 1 del D.L.vo del 18/08/2000, n°267 si attesta la copertura finanziaria della spesa.

IMPEGNO N.

Dirigente Uffici Finanziari
******* *******

Data *******

Il sottoscritto, Giuseppe Carta, nella qualità di Sindaco, sottopone all'Onorevole Giunta Municipale la seguente proposta avente ad oggetto:

ADOZIONE PROTOCOLLO DI INTESA PER LA LEGALITÀ TRA LA PREFETTURA DI SIRACUSA E IL COMUNE DI MELILLI.

PREMESSO che il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, nell'adunanza del 1 marzo 2018 ha raccomandato al Comune di Melilli, nell'ambito degli adempimenti ex lege 190/2012, di considerare l'eventualità di avvalersi di patti di legalità in collaborazione con la Prefettura di Siracusa per ampliare e rafforzare l'ambito di operatività delle misure di prevenzione e di contrasto alle diffuse forme di illegalità nel Settore degli appalti pubblici;

TENUTO CONTO CHE:

- a tal proposito, già in data 15 Luglio 2014 è stato sottoscritto un protocollo di intesa tra il Ministro dell'Interno ed il Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, volto ad avviare una reciproca collaborazione per lo sviluppo di una coordinata azione di prevenzione dei fenomeni di corruzione e, più in generale, di indebita interferenza nella gestione della cosa pubblica e che, in esito a tale protocollo, sono state diramate apposite Linee Guida in data 15 Luglio 2014 e 27 Gennaio 2015;

- con direttiva del Ministero dell'Interno in data 23 Giugno 2010, concernente "Controlli antimafia preventivi nelle attività a rischio di infiltrazione da parte di organizzazioni criminali", è stato posto l'accento sulla necessità di estendere i controlli e le informazioni antimafia in tali ambiti di attività, attraverso la sottoscrizione di specifici protocolli di legalità che impegnino le stazioni appaltanti ad estendere la richiesta delle verifiche antimafia a tutti i contratti esclusi per limiti di valore (cosidetti sottosoglia) ovvero a tutte quelle attività che, nell'ambito dei contratti soprasoglia, finiscono per essere di fatto esenti da ogni forma di controllo in quanto assegnate in forme diverse da quelle del subappalto e assimilati, per le quali non è prevista alcuna forma di controllo antimafia;

ATTESO CHE:

- il Settore dell'attività urbanistica e dell'edilizia, è da tempo all'attenzione delle istituzioni per le forti esposizioni ad esso connaturate al pericolo di infiltrazioni da parte della criminalità organizzata;

- in tale prospettiva le parti hanno convenuto sull'opportunità di innalzare il livello di collaborazione e cooperazione fra la Prefettura ed il Comune di Melilli, promuovendo azioni finalizzate alla prevenzione di infiltrazioni mafiose nell'economia, con particolare riguardo ai settori degli appalti e dei contratti pubblici, dell'urbanistica e dell'edilizia, anche privata nonché delle attività economiche,

RITENUTO, pertanto, che la realizzazione del preminente interesse pubblico alla legalità e alla trasparenza nei settori sopra menzionati possa essere meglio perseguito mediante sottoscrizione tra il Comune di Melilli e la Prefettura di Siracusa del "Protocollo di Legalità", per quanto sopra detto, estendendo le cautele antimafia all'intera filiera degli esecutori e dei fornitori nonché a settori ulteriori agli appalti pubblici sottosoglia,

assicurando il monitoraggio costante dei cantieri e delle imprese coinvolte nell'esecuzione delle opere tramite i Gruppi Interforze di cui al D.M. 14/03/2003;

PERTANTO, per quanto sopra esposto,

PROPONE

All'On. Giunta Municipale:

DI APPROVARE il Protocollo di Legalità, che le parti, Prefettura di Siracusa e Comune di Melilli, intendono sottoscrivere al fine di estendere i controlli antimafia nel settore delle opere pubbliche, incrementando le misure di contrasto ai tentativi di infiltrazioni mafiose, nel settore degli affidamenti pubblici di contratti di appalti e di concessioni relativamente a lavori, servizi e forniture nonchè a rafforzare le misure di prevenzione e contrasto ai tentativi di infiltrazioni mafiose anche nel settore dell'edilizia privata e vigilare sulla sicurezza nei cantieri e tutela del lavoro in tutte le sue forme;

DI IMPEGNARSI a promuovere l'attuazione dei principi del presente Protocollo a tutti gli organismi che partecipano o che abbiano ad avere rapporti di collaborazione con l'Ente;

DI RENDERE la presente proposta di delibera immediatamente esecutiva.

LA GIUNTA MUNIIPALE

VISTA la superiore proposta di deliberazione avente ad oggetto:
ADOZIONE PROTOCOLLO D'INTESA PER LA LEGALITA' TRA LA PREFETTURA DI SIRACUSA E IL COMUNE DI MELILLI.

CONSIDERATO che i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche addotte quale motivazione sono idonei a determinare l'adozione di siffatto provvedimento;

RITENUTO di fare propria la proposta di deliberazione, ritenendola meritevole di approvazione;

ACQUISITO il relativo parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente competente, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO il vigente O.R.EE.LL.;

VISTA la L.R. n. 48/91 e s.m.i.;

VISTO il D.lgs. n. 267/00;

VISTE le LL.RR. n. 44/91 e n. 23/97;

CON VOTI favorevoli unanimi espressi nelle forme di Legge;

D E L I B E R A

DI APPROVARE integralmente la proposta di deliberazione, che viene inserita nel presente provvedimento come parte integrante e costitutiva del medesimo;

DI APPROVARE il Protocollo di Legalità, che le parti, Prefettura di Siracusa e Comune di Melilli, intendono sottoscrivere al fine di estendere i controlli antimafia nel settore delle opere pubbliche, incrementando le misure di contrasto ai tentativi di infiltrazioni mafiose, nel settore degli affidamenti pubblici di contratti di appalti e di concessioni relativamente a lavori, servizi e forniture nonchè a rafforzare le misure di prevenzione e contrasto ai tentativi di infiltrazioni mafiose anche nel settore dell'edilizia privata e vigilare sulla sicurezza nei cantieri e tutela del lavoro in tutte le sue forme;

DI IMPEGNARSI a promuovere l'attuazione dei princìpi del presente Protocollo a tutti gli organismi che partecipano o che abbiano ad avere rapporti di collaborazione con l'Ente;

INOLTRE, con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di Legge,

D E L I B E R A

DI DICHIARARE la presente immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 12, della L.R. n. 44/91, stante l'urgenza insita nel presente provvedimento.

Sottoscritto

Il SINDACO
CARTA GIUSEPPE

L'ASSESSORE ANZIANO
Rag. TERNULLO DANIELA

Il VICE SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa MARCHICA ENZA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto VICE SEGRETARIO COMUNALE, responsabile delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale;

- **VISTI** gli atti d'ufficio;
- **VISTO** lo statuto comunale;

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, dal 30-08-2018 al 14-09-2018 , nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69*).
(Reg. Pub. N. 3064)

Lì 15-09-2018
IL MESSO COMUNALE

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa MARCHICA ENZA

Prefettura di Siracusa

Comune di Melilli

PROTOCOLLO D'INTESA PER LA LEGALITA' E LA PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE CRIMINALE

TRA

LA PREFETTURA DI SIRACUSA

E

IL COMUNE DI MELILLI

SIRACUSA, XX AGOSTO 2018

Prefettura Ufficio territoriale del Governo

Siracusa

Siracusa, data protocollo

Al Sig. Sindaco del Comune di Melilli

Oggetto: Protocollo di legalità.

Sulla scorta degli accordi intercorsi per le vie brevi, si trasmette l'unita bozza del Protocollo in oggetto con il correlato allegato, ai fini di adottare le relative delibere, in vista della prossima sottoscrizione.

IL CAPO DI GABINETTO
Viceprefetto
(dott.ssa G. Scampinato)

GS

Visto

Trasmettasi all'ufficio di competente per proporre alla giunta.

IL SINDACO
Giuseppe Carta

Prefettura Siracusa - Gabinetto - Prot. Uscita N.0023231 del 14/06/2018

Prefettura di Siracusa

Comune di Melilli

La Prefettura di Siracusa, nella persona del Prefetto Dott. Giuseppe CASTALDO ed il Comune di Melilli, nella persona del Sindaco Rag. Sebastiano CARTA

PREMESSO

- che il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione nell'adunanza del 1 marzo 2018 ha raccomandato al comune di Melilli, nell'ambito degli adempimenti ex lege 190/2012, di considerare l'eventualità di avvalersi di patti di legalità in collaborazione con questa Prefettura," per ampliare e rafforzare l'ambito di operatività delle misure di prevenzione e di contrasto alle diffuse forme di illegalità nel settore degli appalti pubblici";
- che, peraltro, già in data 15 luglio 2014 è stato sottoscritto un Protocollo di Intesa tra il Ministro dell'Interno ed il Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, volto ad avviare una reciproca collaborazione per lo sviluppo di una coordinata azione di prevenzione dei fenomeni di corruzione e, più in generale, di indebita interferenza nella gestione della cosa pubblica e che, in esito a tale protocollo, sono state diramate apposite Linee Guida in data 15 luglio 2014 e 27 gennaio 2015;
- che è, quindi, volontà delle parti firmatarie del presente documento, assicurare la realizzazione del preminente interesse pubblico alla legalità ed alla trasparenza nell'economia, esercitando appieno – ciascuno per la parte di rispettiva competenza – i poteri di monitoraggio e vigilanza attribuiti dalle leggi vigenti;
- che la tendenza delle organizzazioni criminali mafiose ad affermare la propria presenza nel territorio, richiede, anche in questa provincia, l'innalzamento della soglia di attenzione da parte di tutte le istituzioni, con l'adozione di iniziative ed interventi preventivi, preordinati ad impedire eventuali infiltrazioni nell'economia legale;
- che è stato riscontrato che spesso l'infiltrazione mafiosa tende ad annidarsi in particolari settori di attività che si pongono a valle dell'aggiudicazione, come quelli legati al ciclo degli inerti e ad altri settori collaterali;
- che con direttiva del Ministero dell'Interno in data 23 giugno 2010, concernente "Controlli antimafia preventivi nelle attività a rischio di infiltrazione da parte delle organizzazioni criminali", è stato posto l'accento sulla necessità di estendere i controlli e le informazioni antimafia in tali ambiti di attività, attraverso la sottoscrizione di specifici protocolli di legalità che impegnino le stazioni appaltanti ad estendere la richiesta delle verifiche antimafia a tutti i contratti esclusi per limiti di

valore (cosiddetti sottosoglia) ovvero a tutte quelle attività che, nell'ambito dei contratti soprasoglia, finiscono per essere di fatto esenti da ogni forma di controllo in quanto assegnate in forme diverse da quelle del subappalto e assimilati, per le quali non è prevista alcuna forma di controllo antimafia;

- che nel corso degli anni l'esperienza dei Protocolli di legalità fra Prefetture ed Enti Locali ha affermato e consolidato l'utilità ed incisività di tali strumenti pattizi quale mezzo in grado di innalzare il livello di efficacia dell'attività di prevenzione generale amministrativa a fini antimafia, implementando, in via convenzionale, ulteriori e più ampie forme di verifica, monitoraggio e controllo volte a contrastare il pericolo di infiltrazioni criminali, avuto particolare riguardo al settore dei pubblici appalti;
- che già in data 12 luglio 2005, è stato sottoscritto tra il Ministero dell'Interno, la Regione Siciliana ed i Prefetti delle province della stessa Regione il "Protocollo di legalità finalizzato alle attività di prevenzione dei tentativi di infiltrazione mafiosa della criminalità organizzata, in particolare attraverso l'estensione delle cautele antimafia nella forma più rigorosa delle informazioni del Prefetto, agli appalti di lavori pubblici sottosoglia, in base alla normativa generale in tema di antimafia;
- che il Ministero dell'Interno, con circolare in data 29 maggio 2014, ha sottolineato l'opportunità di estendere in via convenzionale il controllo preventivo antimafia anche ai contratti di affidamento aventi ad oggetto l'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria conseguenti all'approvazione da parte dei Comuni dei "Piani attuativi di iniziativa privata" nell'ambito del "Piano Regolatore Generale";
- che il settore dell'attività urbanistica e dell'edilizia è da tempo all'attenzione delle istituzioni per le forti esposizioni ad esso connaturate al pericolo di infiltrazioni da parte della criminalità organizzata;
- che è stato riscontrato come spesso nell'attività edilizia, ancorché di valore relativamente modesto o corrispondente agli appalti "sottosoglia", si possono annidare tentativi di infiltrazione malavitosa, anche al fine di porre in essere operazioni di riciclaggio dei proventi derivanti da attività criminose;
- che inoltre il Ministero dell'Interno con circolare del 27 marzo 2018, nel diramare ulteriori indirizzi applicativi in materia di rilascio della documentazione antimafia, ha evidenziato come la più recente ricostruzione del complessivo sistema antimafia ammetta l'applicazione delle informative anche alle attività economiche soggette al regime autorizzatorio e, addirittura, alle c.d. "attività libere", anche se "conformate" dalle leggi amministrative, e cioè a quelle sottoposte a S.C.I.A;

- che in tale prospettiva, le parti hanno quindi convenuto sull'opportunità di innalzare il livello di collaborazione e cooperazione fra la Prefettura ed il Comune di Melilli, promuovendo azioni prioritariamente finalizzate alla prevenzione di possibili infiltrazioni criminali e mafiose nell'economia, con particolare riguardo ai settori degli appalti e dei contratti pubblici, dell'urbanistica e dell'edilizia, anche privata nonché delle attività economiche;
- che pertanto si è condivisa l'esigenza di estendere lo strumento pattizio in materia di appalti pubblici, anche ai settori sopra evidenziati dell'edilizia privata e dell'urbanistica nonché delle attività economiche;

RITENUTO

che, pertanto, la realizzazione del preminente interesse pubblico alla legalità e alla trasparenza nei settori suindicati possa meglio essere perseguito mediante sottoscrizione tra il Comune di Melilli e la Prefettura di Siracusa del presente "Protocollo di legalità" finalizzato alle attività di prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata, in particolare attraverso l'estensione delle cautele antimafia – nella forma più rigorosa delle "informazioni" del Prefetto – all'intera filiera degli esecutori e dei fornitori nonché a settori ulteriori agli appalti di lavori pubblici sottosoglia, assicurando il monitoraggio costante dei cantieri e delle imprese coinvolte nell'esecuzione delle opere tramite i Gruppi Interforze di cui al D.M. 14.3.2003;

VISTI:

- le "*Seconde linee guida*", sottoscritte dal Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e dal Ministro dell'Interno il 27 gennaio 2015, per l'applicazione delle misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio ai fini antimafia e anticorruzione, previste dall'art. 32, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito nella legge 11 agosto 2014, n. 144;
- il decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 38, recante "*Attuazione della decisione quadro n. 2003/568/GAI del Consiglio dell'UE, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato*", che ha novellato l'art. 2635 c.c. in materia di corruzione nel settore privato;
- il decreto interministeriale del 21 marzo 2017, concernente "*Individuazione delle procedure per il monitoraggio delle infrastrutture ed insediamenti prioritari per la prevenzione e repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa e istituzione, presso il Ministero dell'Interno, di un apposito Comitato di coordinamento*"

- la legge 17 ottobre 2017, n. 161, recante "*Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione*" di cui al d.lgs. 159/2011, e successivi interventi di modifica

TUTTO CIO' PREMESSO, LE PARTI CONVENGONO:

Art. 1
(Finalità)

Le parti convengono di procedere alla sottoscrizione del presente Protocollo di legalità, che attraverso l'estensione dei controlli antimafia nel settore delle opere pubbliche, si pone l'obiettivo di:

- incrementare le misure di contrasto ai tentativi di infiltrazione mafiosa nel settore degli affidamenti pubblici di contratti di appalti e di concessioni relativamente a lavori, servizi e forniture;
- rafforzare le misure di prevenzione e contrasto ai tentativi di infiltrazione mafiosa anche nel settore dell'edilizia privata;
- vigilare sulla sicurezza nei cantieri e sulla tutela del lavoro in tutte le sue forme, sia nell'ambito dei lavori pubblici che nell'edilizia privata;

Art.2
(Ambito soggettivo di applicazione)

Gli impegni assunti dal Comune di Melilli con il presente atto si intendono riferiti al Comune stesso ed alle eventuali società "in house" attraverso le quali il Comune esercita le proprie funzioni ed attività, che sono pertanto tenute al puntuale rispetto del presente protocollo. Il Comune di Melilli si impegna, altresì, a promuovere l'attuazione dei principi del presente protocollo in tutti gli organismi da esso partecipati.

LAVORI PUBBLICI

Art. 3
(Azioni a tutela della legalità nel settore dei pubblici appalti)

Ai fini del rafforzamento del sistema di cautele volto a prevenire possibili infiltrazioni criminali nel settore dei lavori pubblici e delle forniture di beni e servizi, e tenuto conto delle modifiche legislative introdotte in materia di documentazione antimafia con Leggo 11 agosto 2014, n. 114, e D.Lgs. 13 ottobre 2014, n. 153 la Prefettura ed il Comune di Melilli si impegnano ad estendere come segue i controlli e le verifiche antimafia previste dal D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159:

a) relativamente ai settori di attività considerati a maggior rischio di infiltrazione mafiosa ed elencati all'art. 1, comma 53, della Legge 190/2012 (per i quali il D.P.C.M. 24 novembre 2016, prevede che la stipula, l'approvazione o l'autorizzazione di contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici sono subordinati, ai fini dell'acquisizione della documentazione antimafia liberatoria, all'iscrizione dell'impresa nella white list), il Comune si impegna ad inserire nei propri bandi e contratti, apposita clausola che impone alle ditte contraenti di comprovare l'iscrizione o la relativa richiesta nei suddetti elenchi già all'atto della partecipazione alla gara o ad altro procedimento di scelta del contraente. Analoga prova di avvenuta iscrizione o relativa istanza nei suddetti elenchi dovrà essere richiesta, a cura della ditta aggiudicataria, nei confronti di ogni subcontraente o fornitore di tutto il processo di filiera;
b) al di fuori dei settori di attività indicati al punto precedente, il Comune di Melilli – in deroga alle soglie di valore previste dalla normativa vigente - rinnova l'impegno a richiedere l'informazione antimafia ex artt. 84 e 91 D.Lgs. 159/2011, tramite Banca dati nazionale antimafia (B.d.n.a). secondo le previsione del Protocollo Dalla Chiesa:
   b1) per gli appalti e le concessioni di lavori pubblici di importo superiore a 250.000,00 euro;
   b3) per i subappalti e subcontratti di qualunque importo
c) assume l'impegno a richiedere l'informazione antimafia ex artt. 84 e 91 D.Lgs. 159/2011, tramite Banca dati nazionale antimafia (B.d.n.a) per i contratti relativi a servizi e forniture di importo superiore a 50.000,00 euro;

Art. 4
(Informative antimafia)

Esperite le procedure di gara, prima di procedere alla stipula dei contratti o alla conclusione degli affidamenti, ovvero prima di procedere all'autorizzazione dei subcontratti, comunicherà tempestivamente alla Prefettura, tramite B.D.N.A., ai fini del rilascio delle informazioni di cui agli artt. 91 e 94 del D.Lgs. 159/2011, i dati relativi alle società e imprese – anche con riferimento al legale rappresentante ed ai loro assetti societari – a cui intende affidare l'esecuzione dei lavori e/o la fornitura di beni e servizi, o a cui intende subappaltare, acquisendo dette informazioni da una visura camerale, in corso di validità, della C.C.I.A.A. (Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura).
Per i termini di rilascio delle informazioni si richiama l'art. 92 del D.Lgs. n. 159/2011.
Qualora la Prefettura accerti la sussistenza di elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa e conseguentemente adotti un provvedimento interdittivo antimafia, non procederà alla stipula del contratto di appalto, ovvero annullerà l'aggiudicazione o negherà l'autorizzazione al subappalto o al subcontratto, ovvero – se già rilasciata – intimerà all'appaltatore o concessionario di far valere la risoluzione del subcontratto.
Qualora la sussistenza di una causa di divieto indicata nell'art. 67 del D.Lgs. 159/2011 o gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla stipula del contratto, si procederà come previsto dagli artt. 92 e 94 del suddetto decreto.

Art. 5
(Clausole)

In aderenza a quanto previsto dalle linee guida per l'avvio di un circuito collaborativo tra ANAC, Prefetture ed Enti Locali per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e, più in generale, di indebita interferenza nella gestione della cosa pubblica, il Comune di Melilli si impegna a predisporre nella parte relativa alle dichiarazioni sostitutive legate al disciplinare di gara da rendere da parte del concorrente, le seguenti dichiarazioni:

a) *Clausola n. 1: "Il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha*

natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori e di funzionari che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare e sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art.317 c.p.".

b) *Clausola n. 2: "la stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p., 353 bis c.p.".*

Nei casi di cui ai punti a) e b) del precedente comma, l'esercizio della potestà risolutoria è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione. A tal fine, la Prefettura, avuta comunicazione da parte del Comune della volontà di quest'ultimo di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., ne darà comunicazione All'Autorità Nazionale Anticorruzione che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione appaltante ed impresa aggiudicataria, alla condizione di cui all'art. 32 del D.L. 90/2014, convertito in Legge 11 agosto 2014, n. 114.

Inoltre, allo scopo di predisporre gli strumenti adeguati per attuare e rendere effettivi i controlli di cui al presente protocollo nel bando di gara, nel contratto di appalto o concessione o nel capitolato, dovrà essere previsto:

a) che la sottoscrizione del contratto ovvero le concessioni o le autorizzazioni effettuate prima dell'acquisizione delle informazioni di cui al D.Lgs. n. 159/2011, anche al di fuori delle soglie di valore ivi previste, sono corrisposte sotto condizione risolutiva e che procederà alla revoca della concessione e allo scioglimento del contratto qualora dovessero intervenire informazioni interdittive;

b) l'obbligo per l'aggiudicatario di comunicare l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo ai lavori, alle forniture ed ai servizi di cui ai settori di attività a rischio precedentemente indicati nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo;

c) l'obbligo per l'aggiudicatario di inserire in tutti i subcontratti la clausola risolutiva espressa nel caso in cui emergano informative interdittive a carico dell'altro subcontraente; tale clausola dovrà essere espressamente accettata dalla impresa subcontraente.

Inoltre, nel bando di gara, nel contratto di appalto o concessione, saranno previste le seguenti ulteriori clausole:

- clausola risolutiva espressa ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale;
- divieto di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche o nei casi in cui l'accordo per l'affidamento del subappalto sia intervenuto successivamente all'aggiudicazione.

Art. 6
(Monitoraggio)

Le imprese appaltatrici dovranno impegnarsi a comunicare tempestivamente al Comune di Melilli ogni eventuale variazione dei dati riportati nelle visure camerali proprie e delle loro imprese subcontraenti e, in particolare, ogni variazione intervenuta dopo la stipula del contratto relativa ai soggetti che hanno la rappresentanza legale e/o l'amministrazione dell'impresa e al direttore tecnico.
Il Comune di Melilli manterrà una banca dati delle imprese aggiudicatarie di contratti di appalto e delle imprese subappaltatrici per lavori, forniture o servizi di importo superiore a 50.000,00 euro, con l'indicazione degli organi sociali e di amministrazione nonché dei titolari delle imprese individuali e la trasmetterà periodicamente (ogni 6 mesi) in formato elettronico alla Prefettura.
Oltre le informazioni antimafia, la Prefettura potrà effettuare le attività di accertamento di cui al presente protocollo attraverso accessi mirati del Gruppo Interforze costituito ai sensi del Decreto interministeriale 14.3.2003, come previsto dalla Legge 94/2009 e relativo regolamento attuativo.

Art. 7
(Verifica dell'adempimento degli obblighi retributivi e contributivi)

Il Comune di Melilli, verificherà il rispetto delle norme in materia di collocamento nonché il pagamento delle retribuzioni, dei contributi previdenziali ed assicurativi, delle ritenute fiscali da parte delle imprese appaltatrici e delle eventuali imprese subappaltatrici con le modalità previste dalle vigenti disposizioni normative.
In caso di inadempienza, il Comune di Melilli si impegna ad attivare tempestivamente gli interventi sostitutivi previsti dalle norme vigenti in materia.

Art. 8
(Sicurezza sul lavoro)

Il Comune di Melilli, si impegna affinché l'affidamento di ciascun appalto tuteli in ogni occasione efficacemente la sicurezza delle condizioni di lavoro delle maestranze impiegate, la loro salute e la tutela dell'ambiente, e ciò anche in presenza di affidamenti di opere in subappalto. A tale scopo verificherà (pur nel pieno rispetto dell'obbligo di non ingerenza) che l'impresa appaltatrice e l'eventuale impresa subappaltatrice attuino e rispettino le vigenti norme in materia di sicurezza, salute e ambiente, e che gli addetti ai cantieri siano muniti della tessera di riconoscimento secondo le previsioni di cui all'art. 5 della Legge 136/2010, richiamandone nei bandi di gara l'obbligo all'osservanza rigorosa della predetta normativa e della tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, specificando che le spese per la sicurezza non soggette a ribasso d'asta.
Qualora vengano riscontrate gravi violazioni, il Comune di Melilli risolverà i contratti ed escluderà dalle procedure le imprese che hanno commesso le violazioni.

Art. 9
(Flussi finanziari)

Allo scopo di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari nell'ambito dei rapporti contrattuali connessi con l'esecuzione dei lavori o con la prestazione di servizi o forniture per prevenire eventuali fenomeni di riciclaggio, il Comune di Melilli è

chiamato al rispetto delle disposizioni normative contenute nell'art. 3 della Legge 136/2010 "Tracciabilità dei flussi finanziari". Esso, pertanto, è tenuto ad inserire nei contratti di appalto o di concessione o nei capitolati, l'obbligo a carico dell'appaltatore o del concessionario, di effettuare i pagamenti relativi all'esecuzione del contratto di appalto o della concessione esclusivamente per il tramite di intermediari di cui all'art. 3 della Legge citata. Il Comune di Melilli provvederà, altresì, a verificare l'inserimento da parte delle imprese appaltatrici o concessionarie nei contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontratti di analoga clausola.
In caso di violazione, si procederà alla risoluzione immediata del vincolo contrattuale ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto e/o subcontratto.
Per i contratti già in essere, la tracciabilità dei flussi finanziari potrà in ogni caso essere assicurata, previe intese con le imprese aggiudicatarie.

URBANISTICA ED EDILIZIA

Art. 10
(Azioni a tutela della legalità nel campo dell'edilizia e dell'urbanistica)

Il Comune di Melilli, nell'ambito del procedimento urbanistico ed edilizio, si impegna a richiedere alla Prefettura, attraverso la consultazione B.d.n.a., le informazioni antimafia di cui agli artt. 90 e seguenti del D.Lgs. n. 159/2011, nei seguenti casi:

- nei confronti delle imprese affidatarie di interventi di edilizia privata soggetti al permesso di costruire ed a segnalazione certificata di inizio attività, il cui valore complessivo superi i 150.000,00 euro;
- il Comune si impegna, altresì, ad acquisire autocertificazione antimafia per ogni singolo atto concessorio in materia di edilizia privata; si riserva inoltre di richiedere alla Prefettura apposita informazione antimafia, ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011, per tutti gli interventi che superano i 5000 mc (un condominio di media grandezza, ovvero un piano di lottizzazione o intervento costruttivo) e per tutti gli interventi attinenti attività produttive ed insediamenti in aree industriali ed artigianali. Con l'atto di rilascio di autorizzazioni e/o concessioni comunque finalizzate all'esercizio di attività imprenditoriali, sarà richiesto alla ditta di

provvedere a comunicare le modalità di affidamento dei lavori, la ditta esecutrice, il numero dei lavoratori occupati, qualifiche e criterio di assunzione, al fine di rendere tempestivi ed agevoli i controlli sull'osservanza delle norme previdenziali ed assicurative e sulla sicurezza dei luoghi di lavoro.

- nei confronti dei soggetti privati sottoscrittori delle cc.dd. convenzioni di lottizzazione (tra cui rientra il piano di Edilizia Convenzionata – P.E.C.) mediante le quali i soggetti privati cedono al Comune le aree del territorio da destinare ad uso pubblico dopo avervi realizzato - a proprie spese -- le opere di urbanizzazione primaria e secondaria ed il valore delle quali viene defalcato dagli oneri che i medesimi soggetti privati sono tenuti a corrispondere al Comune per il rilascio dei permessi da costruire (cc.dd. opere a scomputo). Quanto sopra anche nel caso in cui i predetti interventi di urbanizzazione siano affidati per l'esecuzione a soggetti non coincidenti con i sottoscrittori della convenzione di lottizzazione stipulata con il Comune.

Fermo restando che, secondo la giurisprudenza anche comunitaria[1], gli interventi infrastrutturali di urbanizzazione realizzati dai soggetti privati sono vere e proprie opere pubbliche, essendo destinate ad essere inglobate nel patrimonio indisponibile dell'Ente locale che ne garantisce la fruizione collettiva, il Comune provvederà ad acquisire le informazioni antimafia di cui al D.Lgs. n. 159/2011 nei confronti degli esecutori dei lavori:

a) per obbligo di legge nell'ipotesi di affidamenti di opere di urbanizzazione primaria e secondaria aventi valore superiore alla soglia di rilevanza comunitaria;
b) in via convenzionale, in forza del presente accordo, per gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria "a scomputo" comunque affidati aventi valore superiore a 250.000,00 euro.

ATTIVITA' ECONOMICHE
Art. 11

[1] Corte di Giustizia delle Comunità europee sentenze 12 luglio 2001, causa C-399/98 e 21 febbraio 2008, causa C-412/04.

(Azioni a tutela della legalità nel campo delle attività economiche)

Il Comune di Melilli si impegna a effettuare, attraverso la B.D.N.A. (Banca Dati Nazionale Antimafia) le verifiche antimafia, con riguardo alle attività economiche sottoposte ad attività provvedimentale sia di tipo concessorio o autorizzatorio o soggette a S.C.I.A.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 12
(Efficacia giuridica del Protocollo di Legalità)

Al fine di assicurare l'obbligatorietà del rispetto delle clausole indicate dal presente protocollo, il Comune di Melilli ne curerà l'inserimento nei bandi, prevedendone di conseguenza l'inclusione in tutti i contratti di appalto di lavori, forniture e servizi.
In particolare, il Comune di Melilli riporterà nei contratti le clausole elencate in allegato al presente protocollo, che dovranno essere espressamente accettate e sottoscritte dalle imprese interessate in sede di stipula del contratto o subcontratto.
Il presente protocollo ha la durata di due anni decorrenti dal giorno della sottoscrizione ed è rinnovabile anche tacitamente.

Siracusa, lì _____

LE PARTI

IL PREFETTO DI SIRACUSA
(Dott. Giuseppe CASTALDO)

IL SINDACO DI MELILLI
(Rag. Giuseppe CARTA)

ALLEGATO

CLAUSOLE CONTRATTUALI

Clausola n. 1

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto il 16 agosto con la Prefettura di Siracusa, tra l'altro consultabile sul sito istituzionale, e che qui si intendono integralmente riportate, e di accettare incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

La sottoscritta impresa si impegna a comunicare alla stazione appaltante l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento nell'esecuzione dei lavori, servizi o forniture, con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui all'art. 1, comma 1, lett. a) del protocollo, nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

Ove i suddetti affidamenti riguardino i settori di attività a rischio di cui all'art. 1, comma 53, della L. 190/2012, la sottoscritta impresa si impegna ad accertare preventivamente l'avvenuta richiesta di iscrizione della ditta sub affidataria negli elenchi prefettizi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa.

Clausola n. 2

La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o

altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).

Clausola n. 3

La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 2, e ciò al fine di consentire, nell'immediato, eventuali iniziative di competenza.

Clausola n. 4

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive analoghe a quelle di cui agli artt. 91 e 94 del D.Lgs. n. 159/2011, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse.

Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le

predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alle prestazioni eseguite.

Clausola n. 5

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa, che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro, anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

Clausola n. 6

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza del divieto, per le stazioni appaltanti pubbliche, di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche o nei casi in cui l'accordo per l'affidamento del subappalto sia intervenuto successivamente all'aggiudicazione.

Clausola n. 7

La sottoscritta impresa si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Dichiara, altresì, di essere a conoscenza che il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e che il

relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori e di funzionari che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare e sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p.

Clausola n. 8

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p., 353 bis c.p.".